

Codice A1816B

D.D. 6 aprile 2020, n. 957

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNME060 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio Dolfo nel comune di Barge (CN). Richiedente: Soc. ITALGAS RETI S.p.a.- Torino.



ATTO N. DD-A18 957

DEL 06/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNME060 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio Dolfo nel comune di Barge (CN). Richiedente: Soc. ITALGAS RETI S.p.a.- Torino.

-Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 22/10/2019, ns. prot. n. 47529/A1816A, dalla Soc. ITALGAS RETI S.p.a. con sede legale nel comune di Torino, per un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio Dolfo in comune di Barge (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

-Vista l'autorizzazione idraulica (ex R.D. 523/1904) – P.I. 6390 - rilasciata dalla Regione Piemonte-Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con D.D. n. 4452/A1816A in data 23/12/2019;

-Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Barge dal 25/10/2019 al 09/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- D.D. n. 431 del 23/02/2016
- DGC n. 31 del 07/11/2018

determina

1. di concedere alla Soc. ITALGAS RETI S.p.a. con sede legale nel comune di Torino, corso Regina Margherita n. 52, la concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio Dolfo nel comune di Barge (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
2. di accordare la concessione a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2038**;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centoottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
5. di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
6. di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;
7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale con servitù –

CNME060-

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio di Dolfo nel comune di Barge (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Soc. ITALGAS RETI S.p.a. con sede nel Comune di Torino

_____ -nella persona del Sig.

_____, in qualità di Responsabile Investimenti Polo Piemonte-

Aosta della Soc. Italgas Reti S.p.a..

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta gas metano staffata al ponte sul rio Dolfo nel comune di Barge (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I.6390, rilasciata dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo in qualità di Autorità Idraulica

competente, con determinazione dirigenziale n. 4452A1816A del 23/12/2019. La gestione e la manutenzione dell'attraversamento dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica sopra richiamata

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza **al 31.12.2038**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o

cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centoottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo pari ad **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede in comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 52.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe